### **PARTE PRIMA**

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 394461)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2019, n. 15

Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

## CAPO I Norme in materia di affari istituzionali

## SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)"

### Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".

- 1. Al comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", le parole: "per il tramite della Segreteria generale della programmazione, sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i responsabili delle Aree competenti in materia di sanità e sociale e in materia di tutela e sviluppo del territorio" sono soppresse.
- 2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
- "2 ter. Il direttore generale dell'ARPAV predispone una proposta di obiettivi annuali e pluriennali e la presenta al responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio che la sottopone con le proprie valutazioni all'approvazione della Giunta regionale.".

### Art. 2

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".

1. L'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è sostituito dal seguente:

## "Art. 19 Controllo regionale.

- 1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e dei vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, dell'ARPAV mediante:
  - a) la continua attività anche ispettiva, di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;
  - b) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, agli atti di sua competenza così come previsti dall'articolo 10, comma 2, o nell'ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo.

- 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ARPAV, entro venti giorni dalla data di adozione, trasmette al responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio, per il controllo preventivo, i seguenti atti:
  - a) i programmi annuali di attività;
  - b) i bilanci economici di previsione, gli assestamenti di bilancio, i bilanci di esercizio e il programma triennale del fabbisogno del personale;
  - c) gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;
  - d) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.
- 3. Gli atti indicati al comma 2, decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione degli stessi da parte del responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio senza che questi abbia comunicato le prescrizioni di cui al comma 5, diventano efficaci.
- 4. In caso di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 3 è interrotto e riprende a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti richiesti; l'ARPAV è tenuta a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'atto si intende non approvato.
- 5. Nell'ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria il responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio riscontri la non coerenza degli atti di cui al comma 2 con gli indirizzi e le direttive regionali o con gli obiettivi programmati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, invia una nota contenente le prescrizioni, assegnando un termine adeguato per provvedervi. L'atto dev'essere ritrasmesso dall'ARPAV con le modalità e i termini di cui al comma 2.
- 6. L'atto ritrasmesso dall'ARPAV ai sensi del comma 5 diventa efficace decorsi trenta giorni dal ricevimento, salvo che entro il medesimo termine il responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio lo ritenga comunque non coerente con gli indirizzi e le direttive regionali, con gli obiettivi programmati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, o con le prescrizioni formulate, richiedendo la nomina da parte della Giunta regionale di un commissario ad acta ai sensi del comma 1, lettera b). Entro lo stesso termine il responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio comunica all'ARPAV e alla competente commissione consiliare la richiesta di nomina del commissario ad acta.
- 7. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 2 non sono soggetti a verifica della Giunta regionale.
- 8. La Giunta regionale, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza e controllo può:
  - a) richiedere all'ARPAV di produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa, anche in rapporto alla programmazione regionale;
  - b) ordinare sopralluoghi, ispezioni, inchieste, perizie e verifiche di cassa;
  - c) formulare specifiche richieste al collegio dei revisori dei conti.".

# Art. 3 Disposizioni transitorie in materia di controlli su ARPAV.

1. Ai procedimenti di controllo disciplinati dall'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 nel testo vigente antecedentemente alle modifiche apportate dalla presente legge.

## SEZIONE II Norme in materia di controlli interni

## Art. 4 Finalità.

1. Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale statutaria del 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e fermo restando quanto già disciplinato in materia di vigilanza e controlli con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"", sono disciplinate le tipologie di controlli interni cui sono soggette le strutture della Giunta regionale, con il fine di garantire l'efficacia della azione amministrativa.

2. I controlli interni hanno la finalità di garantire e promuovere la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ed a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità.

## Art. 5 Sistema dei controlli integrato.

- 1. Il sistema integrato dei controlli interni è strutturato nel rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione amministrativa.
- 2. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione statale e regionale, il sistema integrato dei controlli è articolato in:
  - a) controllo di regolarità amministrativa finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
  - b) controllo di regolarità contabile degli atti finalizzato ad assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in tutte le fasi di gestione delle entrate e delle spese;
  - c) controllo strategico per verificare, in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo politico-amministrativo, il raggiungimento delle finalità previste nei documenti di programmazione, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi strategici predefiniti;
  - d) controllo di gestione diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi prefissati, costi e risultati anche al fine di intervenire mediante tempestive azioni di correzione;
  - e) valutazione delle prestazioni del personale, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale, secondo sistemi di misurazione delle attività e delle prestazioni;
  - f) controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
  - g) controllo sugli adempimenti in materia di resa del conto degli agenti contabili.
- 3. I controlli interni, secondo il principio di proporzionalità correlato alla gravità dei rischi, perseguono un corretto rapporto tra costi e benefici, tracciano le responsabilità delle attività svolte, assicurano la trasparenza delle procedure, prevedono flussi informativi idonei a monitorare gli esiti dei controlli effettuati, garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni e la tempestiva adozione delle azioni correttive.
- 4. La Giunta regionale, per valutare e migliorare il sistema dei controlli interni, si avvale di una funzione di audit interna, deputata al monitoraggio del sistema dei controlli interni adottati dalle strutture organizzative della Giunta regionale al fine di verificare che gli stessi siano correttamente strutturati ed operanti e di valutarne la funzionalità, l'efficacia e l'adeguatezza, individuando e promuovendo i necessari correttivi per superare eventuali criticità rilevate. La Giunta regionale incardina la funzione di audit a un livello organizzativo che ne consenta lo svolgimento in piena autonomia ed indipendenza.
- 5. Qualora emergano fatti potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione, la Giunta regionale e il Segretario generale della programmazione possono disporre verifiche ispettive per individuare eventuali responsabilità.
- 6. Il Collegio dei revisori dei conti assicura la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale, mediante l'esercizio dei poteri consultivi, di verifica e di controllo previsti dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

# Art. 6 Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni.

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", adotta un regolamento finalizzato a rendere coerente, a razionalizzare e a potenziare il sistema dei controlli interni, disciplinando le modalità organizzative, le risorse necessarie, le specifiche competenze per l'esercizio delle funzioni e le relative responsabilità.

### **SEZIONE III**

Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi"

### Art. 7

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è inserito il seguente:

"2 bis. È consentita la nomina o la designazione a pubblici incarichi regionali attribuiti alla competenza della Regione, di soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, anche a fronte di previsione di compenso per le cariche stesse, previa rinuncia espressa, in sede di presentazione della candidatura, al compenso previsto per la carica; la rinuncia produce gli effetti previsti dall'articolo 1236 del codice civile.".

#### Art. 8

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, dopo le parole "Alla proposta di candidatura è allegata" sono inserite le seguenti: ", oltre alla dichiarazione di rinuncia al compenso, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2bis dell'articolo 1,".

### Art. 9

Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

1. L'articolo 6 bis della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è così sostituito:

"Art. 6 bis Riapertura dei termini.

- 1. All'inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente dal Consiglio regionale, i Consiglieri regionali possono presentare ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.
- 2. Si applicano i commi 3 e seguenti dell'articolo 6.".

## Art. 10

Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Cessazioni dalla carica e sostituzioni in corso di mandato.

- 1. Le candidature ritenute idonee per le nomine e designazioni di cui alla presente legge restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie.
- 2. In mancanza di un numero sufficiente di candidature idonee, si provvede con avviso ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.".

### Art. 11

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

1. L'articolo 12 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è così sostituito:

"Art. 12

Comunicazione dell'accettazione.

- 1. Coloro che sono nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare per iscritto entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso dell'avvenuta nomina o designazione, al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:
  - a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all'articolo 10;
  - b) l'inesistenza di conflitti d'interesse in relazione all'incarico da assumere;
  - c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima denuncia dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 2. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto d'interesse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenute, a pena di decadenza, a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.
- 3. Comunicazione analoga a quella prevista dalla lettera c) del comma 1, dev'essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.
- 4. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze sulla nomina o designazione.".

### **SEZIONE IV**

Modifiche alla legge regionale della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale"

### **Art. 12**

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 le parole: "decreto del Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del dirigente competente in materia di personale".

### Art. 13

Abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".

1. L'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è abrogato.

### SEZIONE V

Norme in materia di trattamento economico del direttore di enti regionali

### Art. 14

## Trattamento economico del direttore di enti regionali.

1. Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza dell'Area delle Funzioni locali, il trattamento economico complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici, la cui definizione è di competenza regionale, non può superare quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.

### SEZIONE VI

Modifiche alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"

### **Art. 15**

Modifica all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

- 1. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 è sostituito dal seguente:
- "5. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate prioritariamente al finanziamento degli interventi di razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi, degli uffici operativi e della connessa

logistica, nonché per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare regionale.".

## **SEZIONE VII**

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"

### Art. 16

Sostituzione dell'articolo 7 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. L'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 Elettorato attivo e passivo.

- 1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.
- 2. Ogni consorziato di cui al comma 1 ha diritto ad un voto.
- 3. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario, fatta salva la possibilità della maggioranza degli intestatari di individuare per l'espressione del solo diritto di voto altro votante fra i comproprietari; nel caso di due comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base della dichiarazione di cui al comma 4, sottoscritta dal primo intestatario.
- 4. L'individuazione del proprietario di cui al comma 3 è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa al consorzio nel rispetto delle scadenze fissate dalla disciplina elettorale, approvata dalla Giunta regionale.
- 5. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica. Ciascun soggetto delegato non può esercitare più di una delega, pena la nullità delle stesse. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata nelle forme di legge.
- 6. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.
- 7. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, entro il termine di quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica, utilizzando anche strumenti telematici, agli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle stesse, con l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile all'esercizio del diritto di voto.
- 8. Il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso in almeno due quotidiani a rilevanza locale, per tre giorni consecutivi, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.".
- 2. Le disposizioni di cui al presente articolo operano a valere dal primo rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge: le eventuali disposizioni non conformi degli Statuti dei consorzi devono intendersi disapplicate.

## Art. 17

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio": conformazione degli statuti dei consorzi di bonifica.

1. L'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è così sostituito:

"Art. 10

Composizione del consiglio d'amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) quattro componenti eletti dall'assemblea, nella sua prima seduta, tra i consiglieri eletti dai consorziati;
- b) un rappresentante regionale, nominato dalla Giunta regionale, individuato fra soggetti in possesso di adeguato curriculum ed esperienza professionale e con particolare riguardo ai territori che insistono nel relativo comprensorio di bonifica e che rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione.
- 2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1.".
- 2. È conseguentemente modificato l'articolo 9 dell'allegato E alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, recante lo schema di Statuto dei Consorzi di bonifica.
- 3. Le disposizioni di cui al presente articolo operano a valere dal primo rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge: le eventuali disposizioni non conformi degli Statuti dei consorzi devono intendersi disapplicate.

#### Art. 18

# Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è inserito il seguente articolo:

"Art. 10 bis Consulta dei sindaci.

- 1. La Consulta dei sindaci, costituita presso ciascun consorzio, è composta dai sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio del consorzio.
- 2. La Consulta dei sindaci si dota di proprio regolamento, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, e svolge funzioni consultive e propositive di supporto all'attività del consiglio di amministrazione, al fine di conciliare le esigenze del territorio con l'amministrazione e la gestione del consorzio.
- 3. Il presidente della Consulta dei sindaci è nominato dai componenti della stessa nella prima seduta di insediamento e partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione delle convocazioni del quale è fatto partecipe con le formalità previste per la convocazione dei componenti di cui all'articolo 10, comma 1.
- 4. La Consulta dei sindaci viene convocata almeno due volte all'anno ed esprime, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o dalla richiesta, parere obbligatorio e non vincolante al consiglio d'amministrazione sui seguenti atti:
  - a) piano annuale di attività;
  - b) programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici;
  - c) piano generale di bonifica e tutela del territori;
  - d) piano di classifica degli immobili e perimetro di contribuenza.
- 5. La partecipazione alla Consulta dei sindaci è gratuita.".
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 come inserito dal comma 1 del presente articolo, operano a valere dal primo rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

### SEZIONE VIII

### Norme in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale

### Art. 19

### Graduatorie concorsuali delle aziende ed enti del sevizio sanitario regionale.

1. Le aziende ed enti del servizio sanitario regionale utilizzano le graduatorie concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, nel termine di vigenza di tre anni decorrente dalla data di pubblicazione, oltre che per la copertura dei posti messi a concorso, anche per l'assunzione di idonei non vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di personale e della relativa dotazione organica.

2. La disposizione di cui al comma l si applica anche per l'utilizzo delle graduatorie di avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato.

## Art. 20 Disposizioni in materia di fondi contrattuali dell'Istituto Oncologico Veneto.

- 1. Con decorrenza dall'anno 2019 l'Istituto Oncologico Veneto è autorizzato a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale e in conformità alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i fondi del comparto e delle aree dirigenziali del servizio sanitario nazionale previsti dagli stessi contratti, nell'ipotesi di incremento del fabbisogno di personale e della relativa dotazione organica in misura superiore rispetto a quella presa a base di calcolo per la formazione dei medesimi fondi a seguito dell'attribuzione con atti di programmazione regionale di nuove funzioni e/o dell'attivazione di nuovi servizi.
- 2. La rideterminazione dei fondi è effettuabile in corrispondenza dell'incremento del personale in servizio e nel rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni legislative statali e regionali in materia di spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale.
- 3. Gli incrementi dei fondi possono essere utilizzati solo per remunerare il personale assunto a seguito dell'attribuzione delle funzioni e dell'attrivazione dei servizi ai sensi del comma 1.

## CAPO II Disposizioni finali

## Art. 21 Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

## Art. 22 Entrata in vigore.

Entrata ili vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 16 maggio 2019
Luca Zaia

### **INDICE**

CAPO I - Norme in materia di affari istituzionali

- SEZIONE I Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)"
  - Art. 1 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".

- Art. 2 Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".
- Art. 3 Disposizioni transitorie in materia di controlli su ARPAV.
- SEZIONE II Norme in materia di controlli interni
  - Art. 4 Finalità.
  - Art. 5 Sistema dei controlli integrato.
  - Art. 6 Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni.
- SEZIONE III Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi"
  - Art. 7 Modifica all'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
  - Art. 8 Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
  - Art. 9 Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
  - Art. 10 Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
  - Art. 11 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
- SEZIONE IV Modifiche alla legge regionale della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale"
  - Art. 12 Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".
  - Art. 13 Abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".
- SEZIONE V Norme in materia di trattamento economico del direttore di enti regionali
  - Art. 14 Trattamento economico del direttore di enti regionali.
- SEZIONE VI Modifiche alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"
- Art. 15 Modifica all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".
- SEZIONE VII Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per l'bonifica e la tutela del territorio"
  - Art. 16 Sostituzione dell'articolo 7 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

- Art. 17 Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio": conformazione degli statuti dei consorzi di bonifica.
- Art. 18 Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".
- SEZIONE VIII Norme in materia di aziende ed enti del servizio Sanitario regionale
  - Art. 19 Graduatorie concorsuali delle aziende ed enti del sevizio sanitario regionale.
  - Art. 20 Disposizioni in materia di fondi contrattuali dell'Istituto Oncologico Veneto.

# CAPO II - Disposizioni finali

- Art. 21 Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 22 Entrata in vigore.

### Dati informativi concernenti la legge regionale 16 maggio 2019, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 Procedimento di formazione
- 2 Relazione al Consiglio regionale
- 3 Note agli articoli
- 4 Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Manuela Lanzarin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 luglio 2018, n. 21/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 luglio 2018, dove ha acquisito il n. 375 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 13 febbraio 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 maggio 2019, n. 15.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel corso del 2017 la Giunta regionale ha adottato il primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale che, presentato alla Presidenza del Consiglio regionale, ha assunto il numero 260 tra i progetti di legge della presente legislatura.

Nel corso dei lavori consiliari sono state separate dal testo le norme di sola semplificazione e di mero adeguamento ordinamentale da quelle il cui contenuto, pur se diretto alla manutenzione normativa, non era di mero recepimento di normativa statale sopravvenuta o di sola semplificazione.

L'iter legislativo si è quindi concluso con l'approvazione della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018", rinviando a successivi disegni di legge la riproposizione delle norme espunte, suddividendoli per materie a seconda delle competenze delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Con il provvedimento oggi all'attenzione di quest'Assemblea, che ha assunto il n. 375 tra i progetti di legge, si propongono pertanto alcune norme in materia di affari istituzionali, già presenti nel citato pdl 260, nonché ulteriori norme nel frattempo ritenute necessarie per adeguare la normativa regionale.

L'ordinamento giuridico regionale richiede infatti una costante manutenzione normativa, anche per far fronte alle difficoltà interpretative causate da una legislazione frettolosa e spesso carente quanto a tecnica legislativa; tutti difetti che, insieme ai rapidi cambiamenti delle esigenze della società civile, generano una precoce obsolescenza normativa che, se non corretta in tempi ragionevoli, può determinare gravi effetti per i cittadini e per le attività economiche.

Il testo in questione si componeva inizialmente di 6 articoli, oltre alle disposizioni finali (clausola di neutralità finanziaria ed entrata in vigore).

Nel corso dell'esame svolto dalla Prima Commissione sono stati depositati e votati quattordici emendamenti, tre dei quali riguardanti i primi tre articoli del testo originario.

Al termine del suddetto esame, il testo proposto all'attenzione di quest'Assemblea, per la definitiva approvazione, si compone di 14 articoli, più le disposizioni finali.

Con i primi due articoli viene modificata la l.r. 32/1996, istitutiva dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

Il primo modifica l'articolo 2 di tale legge, già modificato dal Collegato alla legge di stabilità 2018 (l.r. 45/2017, art. 61). Al fine di semplificare la procedura di definizione degli obiettivi annuali e pluriennali da parte della Giunta e nell'ottica di individuare un'unica struttura regionale competente a supportare l'esecutivo nelle valutazioni tecniche, prevede, introducendo un comma 2 ter, che l'approvazione degli obiettivi da parte della Giunta regionale avvenga a seguito della predisposizione da parte del direttore generale dell'ARPAV di una proposta presentata al responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio il quale la sottopone alla Giunta regionale, per l'approvazione, con le proprie valutazioni. Risulta pertanto necessario, al fine del coordinamento tecnico della proposta contenuta in tale nuovo comma, disporre la soppressione della parte del comma 2bis in cui si prevede una diversa procedura per l'approvazione degli obiettivi da parte della Giunta regionale.

Il secondo articolo intende modificare l'articolo 19 della medesima l.r. 32/1996. Alla luce di quanto disposto dalla recente legge regionale 42/2018, che ha apportato importanti e sostanziali modifiche al regime dei controlli sugli enti strumentali della Regione

disciplinato dalla legge regionale 53/1993, si propone di allineare anche l'ARPAV al medesimo sistema di controlli che si basa sulla verifica della conformità di un determinato numero di atti generali con il rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali e sulla verifica della coerenza di tali atti con gli obiettivi della programmazione regionale.

Analogamente a quanto previsto per gli altri enti strumentali della Regione, a fini di semplificazione nonché per garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il sistema dei controlli di cui al presente articolo prevede l'utilizzo del modello procedimentale del silenzio assenso.

Ricordato che l'attuale sistema prevede, in particolare, che la Giunta regionale apponga un visto di congruità, ai fini della coerenza con gli obiettivi programmati, su alcuni specifici atti (il programma annuale di attività, i bilanci e i conti consuntivi, gli atti vincolanti il patrimonio per più di cinque anni), il nuovo articolo amplia l'ambito del controllo dell'esecutivo al rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e dei vincoli di finanza pubblica.

Amplia inoltre la tipologia degli atti da assoggettare a controllo preventivo ricomprendendovi espressamente anche il programma triennale del fabbisogno del personale e gli atti di acquisto e di alienazione dei beni immobili.

Quanto alla procedura per il controllo, l'articolo dispone similmente a quanto previsto per gli altri enti strumentali.

A chiusura della norma viene introdotta, riproducendo integralmente quanto previsto dalla l.r. 53/1993, la competenza della Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività di controllo e vigilanza, di richiedere ad ARPAV produzioni documentali utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa; di ordinare sopralluoghi, ispezioni, inchieste, perizie e verifiche di cassa; formulare specifiche richieste al collegio dei revisori dei conti. Competenze queste, non attualmente espressamente previste dalla l.r. 32/1996.

I tre articoli successivi si prefiggono di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 59 dello Statuto in materia di controlli interni, cui è assoggettata l'attività amministrativa, attraverso l'individuazione di strumenti e procedure per garantire la regolarità e promuovere l'efficacia dell'azione amministrativa, valutandone i risultati anche attraverso il controllo di gestione e strategico.

Gli articoli dal 6 al 13 sono stati aggiunti al testo originario in esito alla richiamata approvazione, nella seduta di Prima Commissione del 13 febbraio 2019, di emendamenti depositati ed illustrati nella seduta del 6 febbraio.

Gli articoli da 6 a 10 propongono modifiche alla l.r. 27/1997 ("Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi").

Attraverso gli articoli 6 e 7 si intende - nell'esercizio di competenza legislativa regionale a disciplinare il procedimento di nomina o designazione a pubblici incarichi regionali, attribuiti alla competenza della Regione, così come a dettare i requisiti per l'accesso alle cariche medesime, laddove la loro definizione sia di competenza regionale - consentire la conferibilità di pubblici incarichi a soggetti in quiescenza, salvaguardando il requisito della gratuità posto dal decreto legge, n. 95/2012 (art. 5, comma 9) e, quindi, le finalità ad esso sottese.

Tale titolo di gratuità, laddove non già previsto dalla specifica disciplina per la nomina/designazione a pubblico incarico in ente dell'"amministrazione regionale indiretta" o società regionale, e quindi - in quanto non previsto - preclusivo della possibilità di conferimento di incarico a soggetto in quiescenza, viene integrato dalla presentazione da parte del candidato, già lavoratore pubblico o privato in quiescenza, ed in sede di presentazione della candidatura, di espressa rinuncia al compenso previsto, ai sensi dell'articolo 1236 del codice civile.

La finalità dell'articolo 8 è quella di consentire ai consiglieri regionali, entro un termine predefinito, la medesima facoltà già riconosciuta ai consiglieri in costanza della legislatura cessata, di presentare eventuali ulteriori proposte di candidatura, limitatamente alle nomine/designazioni non effettuate entro la fine della legislatura, così salvaguardando le loro prerogative istituzionali e al contempo determinando condizioni per procedere speditamente a quelle i cui procedimenti risultino pendenti a scavalco di legislatura.

L'articolo 9 intende, nei soli casi di sostituzione in corso di mandato ed in costanza di legislatura, semplificare e velocizzare i procedimenti di nomina/designazione, salvaguardando le istruttorie già fatte (e quindi le candidature ritenute idonee già presentate) senza riavviare la procedura con nuovi avvisi.

L'articolo 10 intende ridefinire, da 30 a 15 giorni, il termine per l'accettazione di un incarico al quale il candidato nominato/ designato aveva peraltro già dato la sua disponibilità in sede di presentazione della candidatura, così determinando le condizioni per la più spedita immissione nell'esercizio delle funzioni.

L'articolo 11, modificativo dell'art. 5, comma 3, della l.r. 31/1997 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale", è diretto ad eliminare l'anacronistica previsione che le Commissioni giudicatrici di concorso vengano nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, anziché, trattandosi di attività meramente gestionale, con decreto del direttore della direzione competente in materia di risorse umane.

L'articolo 12 intende abrogare l'art. 12 della medesima l.r. 31/1997, che risulta superato dalla normativa successivamente intervenuta (e dai nuovi CCNL), diretta a disciplinare la sospensione cautelare dei dipendenti, la cui competenza non è più riconducibile alla figura del Presidente della Giunta regionale, al quale la normativa di principio non attribuisce compiti gestionali relativi al rapporto di lavoro.

Attraverso l'articolo 13 si intende introdurre un tetto al trattamento economico dei direttori di tutti gli enti regionali, prevedendo come limite quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale, non essendo attualmente previsto alcun limite da parte della normativa regionale.

L'articolo 14, infine, modifica l'articolo 16 ("Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare") della l.r. 7/2011("Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011") prevedendo - con l'obiettivo di valorizzare efficacemente le entrate derivanti dalla nuova fase del processo di dismissione del patrimonio - di destinare prioritariamente le entrate al finanziamento degli

interventi di razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi, degli uffici operativi e della connessa logistica, nonché al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare regionale, in adeguamento agli obiettivi di cui all'art. 25 della l.r. 30/2016 ("Collegato alla legge di stabilità regionale 2017").

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 13 febbraio 2019 ha concluso i propri i lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Alessandra Moretti Presidente e Veneto Cuore Autonomo; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 stelle e le componenti politiche "Liberi e Uguali" e "Italia in Comune" del Gruppo Misto.".

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il pdl 375 è un adeguamento ordinamentale in materia di affari istituzionali.

Adeguamento ordinamentale che abbiamo definito meglio dopo averlo distinto in maniera chiara rispetto al percorso della cosiddetta semplificazione, che recepisce le normative di grado superiore e dal collegato che ha contenuti in termini di norma finanziaria.

Alcune materie sono già state enunciate da parte del consigliere Montagnoli: le prime riguardano l'ARPAV, come vengono predisposti gli obiettivi annuali e pluriennali dell'ARPAV, chi li sottopone alla Giunta. In questo caso è il responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio.

Ricordo che qui modifichiamo sostanzialmente una legge che era già stata modificata il 29 dicembre 2017. Poi andiamo ad incrementare il controllo sull'attività e il funzionamento dell'ARPAV da parte della Giunta regionale: qui ci siamo soffermati molto in sede di istruttoria della Commissione: mentre il primo di questi due articoli suscita qualche perplessità, il secondo insomma ci vede abbastanza d'accordo.

Volevo sollevare una questione legata ad alcuni emendamenti presentati in aula quando il progetto di legge è già uscito dalla Commissione, quindi aveva completato l'istruttoria, in particolare quelli collegati ai Consorzi di Bonifica, perché vengono modificati alcuni aspetti legati alla delega - è possibile attivare una sola delega - però si cambia soprattutto il CdA, che adesso è composto da quattro membri votati dall'Assemblea e un rappresentante del territorio, espresso dai Sindaci. Questa è la composizione del Consiglio di Amministrazione: quattro componenti dell'Assemblea e un componente del territorio espresso dai Sindaci, mentre qui viene cambiata e, invece del rappresentante dei Sindaci, viene espresso il rappresentante della Giunta regionale.

Allora, sollevo un percorso metodologico innanzitutto: il contenuto non ci trova d'accordo, però richiamerei anche la modalità con la quale è stata fatta l'istruttoria perché è vero che abbiamo iniziato a discuterne all'interno della Commissione, poi sono stati ritirati questi emendamenti e ricompaiono una volta che è stata conclusa l'istruttoria all'interno dell'approvazione del progetto di legge in Consiglio regionale.

Ecco, è una procedura che, attivata l'istruttoria, poi si ritira; un'audizione dell'ANCI, per esempio, ci sarebbe stata proprio per l'importanza perché si modifica il Consiglio di Amministrazione. Quindi la Commissione non ha avuto la possibilità di completare l'istruttoria perché l'emendamento è stato ritirato, compare in sede di discussione all'interno del Consiglio regionale: mi sembra sia un circuito che non è proprio del tutto virtuoso, anzi lascia molto a desiderare.

Poi ci sono altri aspetti che ci lasciano perplessi, come, ad esempio, l'articolo 14, che modifica la destinazione delle risorse attivate tramite alienazioni, che sono destinate prioritariamente al finanziamento degli interventi di razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei nei suoi organi, eccetera, nonché il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare.

A parte la difficoltà di alienare i beni, ma nell'articolo così com'è oggi, approvato anche questo, mi sembra, non tanti anni fa, nella Legge finanziaria del 2011, si diceva che i proventi dell'alienazione, oltre che per la manutenzione e per la ristrutturazione dei beni immobili, dovevano servire anche per attivare i piani straordinari legati al trasporto, al lavoro e al sociale. Qui non viene detto che questi non possono essere attivati, qui si dice "prioritariamente", però non si indicano le priorità eventualmente per altri tipi di investimento. Per esempio, quello sul trasporto pubblico è un investimento che ci trovava allora, nel 2011, e anche oggi molto a favore.

Ci soffermeremo poi articolo per articolo durante la discussione, però volevo sollevare nella discussione generale di presentazione del PdL questi aspetti che, a mio giudizio, sono estremamente negativi nell'iter e nei contenuti del PdL 375.".

## 3. Note agli articoli

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
  - "Art. 2 Funzioni della Regione.
  - 1. La Regione provvede, in particolare, a:
- a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale;

- b) approvare il regolamento ed il piano pluriennale di attività dell'ARPAV di cui agli articoli 15 e 16;
- c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva;
- d) esercitare il controllo di cui all'articolo 19.
- 2. Spettano al Consiglio regionale le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1; spettano alla Giunta regionale le rimanenti funzioni.
- 2 bis. Ferme restando le competenze del Consiglio regionale di cui al comma 2 e le competenze e le funzioni dell'ARPAV in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.", la Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali e pluriennali dell'ARPAV [per il tramite della Segreteria generale della programmazione, sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i responsabili delle Aree competenti in materia di sanità e sociale e in materia di tutela e sviluppo del territorio]. L'ARPAV, assicurando la piena erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, è finanziata, in particolare, con le risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR), oltreché dalle altre entrate di cui all'articolo 27. Si applicano all'ARPAV le norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 92", nonché gli schemi di bilancio, per quanto compatibili, previsti per le aziende del servizio sanitario.

2 ter. Il direttore generale dell'ARPAV predispone una proposta di obiettivi annuali e pluriennali e la presenta al responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio che la sottopone con le proprie valutazioni all'approvazione della Giunta regionale.".

## Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 32/1996, è il seguente:

"Art. 19 - Controllo regionale.

- 1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività dell'ARPAV mediante:
- a) l'apposizione del visto di congruità di cui al comma 2;
- b) la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;
- c) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, agli atti di sua competenza così come previsti dall'articolo 10, comma 2.
- 2. Sono sottoposti al visto di congruità della Giunta regionale, per il tramite della Segreteria generale della programmazione, ai fini della coerenza con gli obiettivi programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, i seguenti atti:
- a) il programma annuale di attività;
- b) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo, previo parere in ordine alla applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del responsabile dell'Area competente in materia di sanità sociale, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione;
- c) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.
- 3. Per le finalità di cui al comma 2 il direttore generale trasmette alla Giunta regionale i propri atti, corredati dalle eventuali documentazioni prescritte, entro dieci giorni dall'assunzione.".

## Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 59 della legge regionale statutaria n. 1/2012, è il seguente:

"Art. 59 - Controllo interno.

- 1. L'attività amministrativa è soggetta a controllo interno.
- 2. La Regione disciplina con legge strumenti e procedure per garantire la regolarità e promuovere l'efficacia dell'azione amministrativa, valutandone i risultati anche attraverso il controllo di gestione e strategico.".

### Nota all'articolo 5

- Il testo degli artt. 23 e 24 della legge regionale n. 47/2012, è il seguente:

"Art. 23 - Pareri obbligatori.

- 1. Il Collegio esprime parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati.
- 2. Il parere sui disegni di legge di bilancio e di assestamento del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
- 3. Il parere sul disegno di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 4. I disegni di legge di cui al comma 1, prima della loro trasmissione al Consiglio regionale, sono inviati al Collegio per l'espressione del parere. I pareri del Collegio sono resi entro quindici giorni dal ricevimento e sono allegati all'atto di trasmissione del disegno di legge al Consiglio regionale. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere se ne prescinde e della mancata espressione viene fatta menzione nell'atto di trasmissione del disegno di legge al Consiglio regionale.

- 5. Nel trasmettere il disegno di legge al Consiglio regionale, la Giunta regionale motiva l'eventuale mancato adeguamento al parere espresso dal Collegio.
- 6. Qualora il parere del Collegio non sia allegato ovvero non vi sia motivazione di tale carenza, i disegni di legge di cui al comma 1 sono dichiarati irricevibili dal Consiglio regionale.
- 7. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine agli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere ai sensi del comma 1.".
  - "Art. 24 Compiti consultivi, di verifica e di controllo.
  - 1. Il Collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 23:
- a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- su richiesta della Giunta regionale o di almeno un terzo dei consiglieri regionali esprime pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
- d) riferisce al Consiglio regionale e alla Giunta regionale su gravi irregolarità di gestione.".

### Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale statutaria n. 1/2012, è il seguente:
- "Art. 19 Autonomia legislativa e regolamentare.
- 1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.
- 2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare, salvo i casi in cui la legge regionale ne demandi l'esercizio alla Giunta regionale.
- 3. I comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L'efficacia delle norme di regolamento regionale che disciplinano lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali cessa con l'entrata in vigore di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali stessi.
- 4. La legge regionale, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane per assicurare requisiti essenziali di uniformità.".

### Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 27/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.
- 1. La presente legge disciplina il procedimento di nomina o designazione a pubblici incarichi attribuiti alla competenza della Regione in base a leggi e regolamenti statali o regionali, o in base a convenzioni.
- 2. La presente legge si applica altresì agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti pubblici, delle persone giuridiche e di altri organismi, quando alle nomine o designazioni dei componenti di tali organi concorre la Regione.
- 2 bis. È consentita la nomina o la designazione a pubblici incarichi regionali attribuiti alla competenza della Regione, di soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, anche a fronte di previsione di compenso per le cariche stesse, previa rinuncia espressa, in sede di presentazione della candidatura, al compenso previsto per la carica; la rinuncia produce gli effetti previsti dall'articolo 1236 del codice civile.
- 3. La presente legge non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nonché nei casi di nomina o designazione dipendenti dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolate per disposizioni di legge."

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 27/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 6 Presentazione delle proposte di candidatura.
- 1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di candidatura sono presentate:
- a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;
- al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.
- 2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 5 le proposte di candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione stabilito dal medesimo comma 2.
  - 3. Le proposte di candidatura devono indicare:
- a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
- b) il titolo di studio;

- c) un curriculum attestante la professione o l'occupazione abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti
  o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione, nonché contenente l'elenco delle cariche pubbliche o presso società
  a partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente.
- 4. Alla proposta di candidatura è allegata, oltre alla dichiarazione di rinuncia al compenso, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2bis dell'articolo 1, la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche e integrazioni o di ineleggibilità specifica all'incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico; quest'ultima dichiarazione non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente da cittadini ai sensi del comma 7.
- 5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte di candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.
- 5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell'articolo 7.
- 5 ter. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5 bis.
- 6. L'iniziativa per la presentazione delle proposte di candidatura spetta ad ogni consigliere regionale, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi, sempreché con sedi e operatività nel territorio regionale, alle associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, alle associazioni senza fine di lucro comunque costituite.
  - 7. I cittadini in possesso dei necessari requisiti, possono proporre la propria candidatura.
- 8. Qualora non siano presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2 o qualora siano presentate in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve comunque le candidature presentate, il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, e il Presidente della Regione, sentito l'assessore competente per materia, per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione, provvedono a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.
- 8 bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nei limiti e con le prescrizioni previste dalla medesima legge, il trattamento dei dati personali indicati nel comma 1 del richiamato articolo 22 afferenti alle cariche di cui all'articolo 10, comma 1, della presente legge e comunque di ogni altro dato personale inerente al curriculum presentato ai sensi della lettera c) del comma 3 del presente articolo.".

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 31/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 5 Modalità di reclutamento.
- 1. Il bando di concorso per l'assunzione agli impieghi nell'amministrazione regionale, indetto con decreto del dirigente competente in materia di personale, può prevedere, in attuazione dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, apposite forme preselettive anche per soli titoli ovvero per test o prove psico-attitudinali, secondo le modalità stabilite nel bando.
- 2. Nel concorso per titoli ed esami, il bando indica in particolare le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria.
- 3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del dirigente componente in materia di personale ed è composta da un massimo di tre membri, più eventuali membri aggiunti per specifiche materie e da un segretario di qualifica funzionale non inferiore a quella di Istruttore. La medesima può procedere, nel concorso per titoli ed esami, alla valutazione dei titoli e alla relativa comunicazione anche dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima della valutazione delle medesime.
- 4. L'ammissione con riserva ovvero l'esclusione dei candidati dal concorso vengono disposte con atto del dirigente competente in materia di personale; qualora particolari esigenze organizzative di accelerazione della procedura lo richiedano, i candidati sono ammessi alle prove con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando di concorso, al momento dell'approvazione della graduatoria.
- 5. La graduatoria di merito, verificata la regolarità del procedimento concorsuale, viene approvata con atto del dirigente competente in materia di personale. La graduatoria del concorso resta valida per tre anni a decorrere dal provvedimento di approvazione e può essere utilizzata, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e professionalità che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente alla indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente all'indizione del concorso. La graduatoria del concorso può essere utilizzata, previa specificazione nel bando, anche per il reclutamento di personale a tempo parziale e a tempo determinato; il rifiuto dell'assunzione non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei.
- 6. L'Amministrazione regionale, per il reclutamento di qualifiche e professionalità fino alla qualifica di Esecutore per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, può ricorrere agli iscritti nelle liste del collocamento presenti negli uffici circo-scrizionali del lavoro competenti, con riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali,

prevedendo apposite prove selettive e facendo salvi gli ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità. Alle suddette prove selettive, è ammesso il personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti.".

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 16 Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare.
- 1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.
- 2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, non possono essere attivate se non previa acquisizione di parere favorevole da parte della Giunta regionale.
- 3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta giorni. Il parere previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 deve essere espresso entro il termine perentorio di giorni trenta dalla trasmissione alla competente Commissione consiliare della deliberazione di Giunta regionale di adozione o aggiornamento del Piano. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
- 3 bis. La Giunta regionale è autorizzata, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:
- a) conferimento del bene a fondi immobiliari, nel rispetto della normativa di settore;
- b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante tra l'altro, disposizioni in materia di partenariato pubblico privato;
- c) locazione di scopo, altrimenti denominata "rent to buy", ai sensi dell'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.", come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164.
- 3 ter. Laddove il ricorso agli strumenti di cui al comma 3 bis non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della struttura regionale competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso il valore da porre a base del conferimento nel caso di trattativa diretta non potrà essere inferiore oltre il 25 per cento del valore attribuito allo stesso, tramite perizia dì stima.
- 3 quater. Le perizie di stima degli immobili oggetto di valorizzazione e/o alienazione e/o permuta e i loro aggiornamenti possono essere affidati all'Agenzia del territorio o all'Agenzia del demanio o a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.
- 3 quinquies. Ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle procedure di alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato.
- 3 sexies. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 3 quinquies risulti congruo, il medesimo costituirà base d'asta ai fini dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. Qualora il pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto.
- 4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18
- 4 bis. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed in conformità alle disposizioni previste per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, la Giunta regionale provvede a disciplinare le procedure concorsuali di vendita previste dal presente articolo, anche con modalità telematiche, disciplinando, in particolare, le forme di garanzia di cui al comma 3 quinquies, avuto riguardo alla natura ed al valore dei beni da alienare.
- 4 ter. La Giunta regionale può permutare immobili di proprietà regionale, anche non inclusi nel Piano di cui al presente articolo, con altri immobili pubblici o privati quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione a specifiche, contingenti e/o indifferibili esigenze funzionali, alla specificità dei beni permutati ed all'interesse pubblico dell'operazione. La permuta è effettuata a trattativa diretta con il proprietario del bene permutando.
- 5. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate prioritariamente al finanziamento degli interventi di razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi, degli uffici operativi e della connessa logistica, nonché per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare regionale.
- 6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1.
- 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, quantificati in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2011.".

### 4. Strutture di riferimento

Artt. 1, 2 e 3 Area tutela e sviluppo del territorio

Artt. 4, 5 e 6 Segreteria generale della programmazione - Unità Organizzativa sistema dei controlli e attività ispettive

Artt. 7, 8, 9, 10 e 11 - Strutture regionali preposte all'istruttoria delle nomine o designazioni

Art. 12 e 13 Direzione organizzazione e personale

Art. 14 Direzioni regionali preposte a settore analogo a quello dell'ente od organismo cui la definizione del trattamento economico del direttore sia di competenza della Giunta regionale

Art. 15 Direzione acquisti e affari generali

Artt. 16, 17 e 18 Direzione difesa del suolo - Unità Organizzativa bonifica e irrigazione

Art. 19 e 20 Direzione risorse strumentali SSR